



Sent. 22/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti Magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere <i>relatore</i>
Ruben D'Addio	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 3949/CONTO del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 11277, presentato da Paola FIACCO (C.F.: FCCPLA69H69B519N), nata a Campobasso il 29/06/1969 e ivi residente, alla via Cesare Gazzani n. 26, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giovanni Fiorella (C.F.: FRLGNN55A28B519T P.E.C.: avvgiovannifiorella@puntopec.it) e dall'avv. Diego Fiorella (C.F.: FRLDGI88P17B519O - P.E.C.: avv.diego.fiorella@pec.it), del foro di Campobasso e con studio legale in Campobasso (CB) alla Via Gorizia n.1 (Tel/Fax: 0874/415624; e-mail: studio-fiorella@libero.it), ove elettivamente domicilia;

Viste la relazione di deferimento, la comparsa di costituzione, le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero e la documentazione tutta presente agli atti del giudizio;

Uditi, all'udienza del 19/10/2023, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il s.p.g. dott. Stefano Brizi e l'avv. Rodolfo Fiorella, per delega scritta degli avvocati Diego Fiorella e Giovanni Fiorella, per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudizio trae origine dalla relazione di irregolarità n. 47/2022, trasmessa in data 5/4/2022 alla segreteria della Sezione, redatta dal magistrato istruttore del conto giudiziale iscritto al n. 11277, depositato il 12/5/2020, avente ad oggetto la gestione della cassa economale dell'Università degli studi del Molise (UNIMOL) – Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti- relativa all'esercizio annuale 2019.

Con premessa di carattere generale (punto 1), la relazione di deferimento al collegio ha evidenziato l'avvenuto riscontro di una ricognizione degli agenti contabili d'Ateneo, effettuata *ex post* dal direttore generale con provvedimento prot. n. 23941 in data 22/6/2021, dal cui esame emergerebbe che, per le gestioni economali, la qualifica di agente contabile economo sia stata abbinata, dall'amministrazione, a quella di responsabile amministrativo di Dipartimento, secondo la disposizione 7.5.1 del Manuale di contabilità e controllo di gestione dell'Ateneo (adottato con delibera del CDA del 30/10/2018, all.3), ove è previsto che *"All'inizio di ciascun anno l'economo ed i responsabili amministrativi dei centri autonomi di gestione sono dotati, rispettivamente, di un fondo cassa [...], reintegrabile durante l'anno previa presentazione del rendiconto delle spese già sostenute. [...]. L'economo ed i responsabili amministrativi dei centri autonomi di gestione sono agenti contabili ed in*

quanto tali soggetti, oltre che alle responsabilità previste in qualità di dipendenti dell'Ateneo, anche alla responsabilità contabile relativa al maneggio di denaro ai sensi delle norme e regolamenti vigenti. Essi sono altresì personalmente responsabili delle discordanze tra il fondo economale e le risultanze rilevate in qualsiasi fase di controllo nonché delle somme e valori ricevuti".

Quest'ultima disposizione, tuttavia, si presenterebbe parziale in quanto non chiarisce efficacemente in quali soggetti vadano concretamente identificati i "responsabili amministrativi dei centri autonomi di gestione". Inoltre, essa sembra istituire una separazione logica tra l'economo ed i menzionati responsabili amministrativi, omettendo di considerare che entrambe le figure rientrano invece nella categoria unica di "agente contabile economo" inclusiva di tutti coloro che sono incaricati di finanziare le spese d'ufficio minute ed urgenti di non rilevante ammontare, ricevendo un fondo in anticipazione con l'obbligo di restituirlo a fine esercizio, nonché di rendere il conto della propria gestione alla Corte dei conti, per il tramite dell'amministrazione (v. artt. 178 e ss. del r.d. n. 827/1924 recante il regolamento di contabilità generale dello Stato).

Tale distinzione sembra porsi in continuità con le "LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E LA FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI ENTRO I 40.000 EURO" (di cui alla circolare n. 6/2017, all.4), ove è stabilito che "Il Fondo Economale [...] può essere utilizzato dall'agente contabile (econo - responsabile amministrativo di centro autonomo di gestione) direttamente, nonché mediante anticipazioni e rimborsi a favore di personale universitario", nei casi successivamente individuati.

La descritta indicazione operativa facoltizzerebbe l'agente contabile a fornire, al personale richiedente, le risorse per gli acquisti urgenti non soltanto mediante anticipazioni, ma anche per mezzo di rimborsi. Il verbale di revisione evidenzia come il concetto abbia trovato applicazione con riferimento agli esborsi della gestione oggetto d'esame, relativamente ai quali i giustificativi fiscali relativi ai singoli acquisti sono anteriori alle rispettive richieste di autorizzazione. Tale prassi presenta profili innovativi rispetto alla regola tralatizia secondo cui quella economale è una gestione *"per cassa"*, su cui si prelevano anticipazioni per le spese minute ed urgenti, sebbene vada riconosciuta l'assenza di disposizione di legge che espressamente vieti l'utilizzo della cassa economale per il rimborso (oltre che per l'anticipo) delle minute spese ai richiedenti e che, diversamente ragionando, resterebbero frustrate quelle ragioni di correttezza che la cassa è chiamata a soddisfare, in disparte dal riscontro sulla regolarità dell'esborso rimesso, pur sempre, all'agente contabile *"tenuto a rifiutare il rimborso in cospetto di spese non documentate o non rientranti tra quelle previste per la gestione economale"*.

La prassi seguita, inoltre, troverebbe copertura nel *"Manuale di contabilità e del controllo di gestione"* dell'Ateneo che, al punto 7.5.1 – Servizio di cassa economale, che annovera tra le erogazioni consentite anche i rimborsi, prevedendo altresì che *"L'utilizzo del Fondo Economale per ciascun pagamento, rimborso o anticipazione che non superi l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) non richiede la predisposizione della determina a*

contrarre/provvedimento di spesa purché la richiesta di spesa sia sufficientemente motivata e previa valutazione dell'agente contabile".

La relazione del magistrato istruttore ha poi rilevato le irregolarità di seguito riassunte:

2. *"irregolarità compilatoria" inerente alla contabilizzazione degli esborsi ed alla formazione del conto giudiziale. "Tutte le spese, infatti, pur avvenute nel corso delle dodici mensilità, sono state contabilizzate e riportate sul conto alla mensilità di novembre, omettendo dunque la loro classificazione per mese e per categoria. Le richieste di rimborso spese, in larga parte sprovviste della data, risultano essere state soddisfatte in date comprese tra l'11/11 ed il 28/11/2019. La prassi non è corretta, poiché pur quando non si proceda con un'anticipazione, ma con un rimborso, è evidente la necessità che quest'ultimo vada comunque effettuato tempestivamente (e coerentemente riportato sul conto giudiziale), pena il venir meno di quelle esigenze di correttezza che giustificano il ricorso al fondo economale";*

3. *"mancata autorizzazione delle spese da parte dell'agente contabile". "Nessuna delle richieste di rimborso è stata firmata dall'econo, che ha addirittura esso stesso richiesto autorizzazione al Direttore di Dipartimento per le spese affrontate in proprio, con la conseguenza che neanche ex post è avvenuto, da parte dell'agente contabile, il riscontro richiesto dal Manuale di contabilità e controllo di gestione dell'Ateneo, il quale al punto 7.5.1 prevede che "L'utilizzo del Fondo Economale per ciascun pagamento, rimborso o anticipazione che non superi l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) non richiede la predisposizione della determina a contrarre/provvedimento di spesa purché la richiesta di spesa sia sufficientemente motivata e previa valutazione*

dell'agente contabile". Nel caso di specie, invece, le spese finanziate con la cassa economale risultano autorizzate da un soggetto terzo (il Direttore di Dipartimento), non incaricato della gestione e non rivestente la qualifica di agente contabile, oltre ai casi in cui gli esborsi non risultano affatto autorizzati";

4. *"confusione di esercizi". Trattasi, in particolare, di spese che "afferiscono ad utilità acquisite nel 2018, che perciò avrebbero dovuto essere finanziate con la gestione di quell'esercizio (inseriti gli esborsi nel relativo conto giudiziale), oppure rimborsate mediante la procedura ordinaria di spesa, essendo palesemente venute meno le esigenze di correntezza";*

5. *"richieste e giustificativi contabili", con riferimento alle mancate richieste di autorizzazione o mancata descrizione della merce acquistata, come riportato nel verbale di revisione: "Mov.1: Spedizione campioni di laboratorio. L'assenza di una richiesta che indichi le ragioni della missiva, sia pure generica, non consente di ritenere la coerenza dell'attività con i fini istituzionali dell'Ente. L'ammontare della spesa è di € 11,00. Mov.2: Spedizione accessorio per riparazione. Anche qui, manca la richiesta proveniente dall'articolazione bisognosa della spesa, che consenta di ricondurla effettivamente alle finalità dell'Ente. L'ammontare è di € 18,00. Mov.3: Spedizione. Anche qui, non è presente la richiesta che consente di identificare l'effettività del collegamento della spesa con le finalità istituzionali dell'Ente. L'ammontare è di € 43,00. Mov. 9: Spedizione pacco. Anche qui manca una richiesta o una specificazione ulteriore che consenta di ricollegare la spesa alle finalità istituzionali dell'Ente. L'ammontare è di € 12,90. Mov.10: Acquisto di farina di mais e riso per attività sperimentale. Manca una richiesta o indicazione specifica circa le modalità di utilizzo dell'acquisto coerentemente con le finalità*

istituzionali del Dipartimento. I giustificativi di spesa indicano come disponente la Sig.ra Messia; in nessun caso risulta indicato un recapito dell'Università. L'ammontare è di € 135,20. Mov. 13: Partecipazione ad un evento formativo durante un viaggio di studio. In questo caso, manca qualsiasi documentazione atta a dimostrare il collegamento della spesa con le finalità istituzionali dell'Ente: non è indicato lo scopo del viaggio, le modalità di realizzazione, la funzione della spesa in relazione ai contenuti dello stesso (nella richiesta di rimborso si legge "dimostrazione di panificazione e degustazione prodotti tipici..."). L'ammontare è di € 190,00. Mov. 14: acquisto timbro per progetto. In questo caso, lo scontrino "non parlante" non consente di verificare la corrispondenza tra quanto acquistato e quanto rappresentato nella richiesta di rimborso. L'ammontare della spesa è di € 5,00. Mov.19: Invio raccomandata a/r, con destinatario presso Università degli studi di Torino. Anche se verosimilmente tale invio risponde a logiche interne al Dipartimento, ciò non è direttamente desumibile dalla documentazione fornita. Infatti, la richiesta di rimborso reca la sola, generica, giustificazione "invio raccomandata a/r", e altrove non è rinvenibile alcuna richiesta che circostanzi le ragioni istituzionali legate a questo invio. L'ammontare della spesa è di € 8,05. Mov. 21: Acquisto torce. Dalla richiesta di rimborso è illeggibile la spesa sostenuta, né lo scontrino fiscale consente di desumerla; infine, l'assenza di una richiesta motivata non consente di ricollegare neanche questa spesa alle finalità istituzionali dell'Ente. L'ammontare è di € 12,00. [...] Mov. 38: Acquisto materiale per prove di laboratorio. Non è presente una richiesta o una specificazione dettagliata che consenta di ricondurre univocamente la spesa nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente. L'ammontare è di € 4,29".

Per questi pagamenti, tuttavia, esaminati i giustificativi e verificata la coerenza tra l'oggetto d'attività degli esercizi commerciali dove hanno avuto luogo le spese e l'oggetto delle spese stesse, nonché la coincidenza degli importi sui giustificativi con gli importi oggetto di rimborso, il magistrato istruttore ha ritenuto di poterli ammettere a discarico *“fatte comunque salve le censure in punto di mancata autorizzazione delle spese da parte dell'agente contabile”*.

Alla luce di quanto premesso ed allo stato degli atti, la relazione ha concluso per:

1. *la dichiarazione di irregolarità della gestione;*
2. *l'ordine di ricompilazione del conto da parte dell'agente contabile Paola FIACCO, con la corretta imputazione delle spese alle mensilità in cui si sono prodotte; la rettifica dei resti – relativamente alle movimentazioni nn. 6, 23, 33, 34, 35 – rispetto all'esercizio antecedente.*

Con memoria difensiva depositata il 22/03/2023 l'agente contabile, come rappresentato e difeso, ha rivendicato la correttezza delle attività svolte e delle spese sostenute, illustrandone le ritenute ragioni giustificative, in fatto e in diritto.

a) Quanto alle irregolarità formali nella compilazione del conto, ha osservato, preliminarmente, che lo stesso magistrato relatore ha riconosciuto che detta circostanza non ha generato ammanchi, e ha spiegato che i movimenti sono stati inseriti nel conto giudiziale tenendo conto del giorno e del mese in cui la documentazione amministrativa è stata presentata per il rimborso o, dopo le necessarie verifiche e

integrazioni, del mese in cui è stato effettuato il rimborso al richiedente non del momento in cui è stata sostenuta la spesa. Ogni movimento, quindi, è stato correttamente registrato nel conto in considerazione del momento in cui l'ente ha effettivamente sostenuto l'esborso.

b) Con riferimento alla contestata mancata autorizzazione delle spese, ha precisato che *“il modulo di rimborso, per prassi dell'Ateneo “formalmente” indirizzato al Direttore del Centro, è sempre visionato e autorizzato dall'agente contabile che poi effettua materialmente il rimborso monetario per prassi che muove dalla considerazione che al termine dell'esercizio è il Direttore che, con proprio provvedimento, autorizza l'agente contabile, previo esame di tutta la documentazione, alla chiusura del Fondo economale.*

La gestione del fondo economale, invece, è compiuta personalmente e direttamente dall'Economo, il quale, attraverso il procedimento di rimborso (che costituisce un'implicita valutazione/autorizzazione) valuta la spesa (spese pertinenti e di modesta entità, funzionali alle esigenze più urgenti per la struttura) e la approva. L'autorizzazione da parte dell'agente contabile, pur formalmente mancante, è di fatto concessa all'atto del rimborso della spesa mediante prelievo di denaro contante dalla cassa economale che è nella disponibilità esclusiva dello stesso”.

c) Relativamente alla confusione di esercizi, ha chiarito che *“La presenza nel conto giudiziale 2019 di movimenti che afferiscono a utilità acquisite nel 2018 si ha nei casi in cui la documentazione giustificativa di spesa è relativa agli ultimi giorni del 2018, ma poiché la stessa non è stata sostenuta direttamente dall'economo – bensì da altro personale del Dipartimento che ne ha chiesto il rimborso solamente nel 2019 – non poteva essere ascritta al conto*

giudiziale del 2018 in quanto non solo non ancora rimborsata, ma neppure nota all'agente contabile a tale data. Considerato inoltre che dalla seconda decade di dicembre l'economo è tenuto riversare la giacenza in banca a quietanza della reversale di chiusura del fondo e che soltanto verso la metà del mese di gennaio dell'anno successivo, alla riapertura della contabilità, rientra in possesso delle somme, le "eventuali spese di cui all'art. 7.5.1 del Manuale di contabilità, di importo esiguo ma necessarie per garantire la correttezza della spesa e l'efficacia dell'azione amministrativa, vengono fronteggiate mediante l'esborso diretto di denaro da parte del dipendente. Al dipendente la somma potrà essere rimborsata soltanto nell'anno successivo non appena ricostituito il fondo economale. Il conto, in ogni caso, non può essere ricompilato, poiché l'Economo, alla data di sostenimento della spesa, non disponeva di alcuna somma di denaro. Del resto, il Manuale di contabilità non prevede un termine perentorio entro cui rimborsare la spesa e contempla espressamente il ricorso alla cassa economale per il rimborso di spese di importo esiguo (inferiori a € 300,00) senza la necessità di ricorrere alla procedura ordinaria (determina a contrarre/provvimento di spesa), come appunto nel caso di specie, evitando in tal modo di avviare un inutile e gravoso iter amministrativo con proliferazione di ordinativi di pagamento informatici e di impegno di risorse umane eccessive a fronte di spese di modesti importi. È, dunque, molto più efficace e celere provvedere al rimborso delle somme nel nuovo anno invece di attivare le procedure ordinarie eccessivamente onerose se rapportate al valore delle somme rimborsate".

d) circa la mancanza di richieste di autorizzazione e di descrizione dei beni acquistati, osserva che lo stesso magistrato relatore ha valutato di non dover contestare i movimenti di spesa.

Pertanto, nel citare favorevole giurisprudenza della Corte (Sez. giur. Calabria, n. 319/2020) e ritenendo legittima la sua gestione e l'assenza di danno erariale o ammanco, l'agente contabile ha rassegnato le seguenti conclusioni:

- pronunciare il discarico dell'agente contabile, con rifusione delle spese e competenze tutte di causa, oltre rimborso forfettario (15%), C.P.A., I.V.A. ed accessori come per legge;
- in via subordinata, adottare un provvedimento interlocutorio con il quale la Corte disponga l'esecuzione dei provvedimenti ed incombenzi correttivi, la eventuale acquisizione di ogni elemento utile e, all'esito dei medesimi, accerti l'adempimento e pronunci il discarico dell'agente, con compensazione delle spese di lite.

Il 18/5/2022 il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni, soffermandosi e diffondendosi sugli specifici poteri riservatigli, in generale, in materia di giudizio di conto (artt. 140 e ss. c.g.c.), con considerazioni svolte nell'interesse della legge e non solo dell'erario nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, relativamente al caso in esame e valutate le carenti risultanze istruttorie documentali di cui in premessa che appaiono fornire almeno un principio di prova in ordine alla liceità della posta contestata, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“considerato che la gestione in esame ha un modesto rilievo finanziario e che non sono emersi addebiti a carico della*

contabile, tenuto conto della fase in cui si trova il giudizio, chiede alla Corte: a) di rendere un provvedimento interlocutorio che, accertata la irregolarità per gli aspetti riferiti in narrativa, disponga l'esecuzione degli incombeni correttivi. All'esito positivo dei medesimi, chiede di rendere pronuncia che ne accerti l'adempimento e compensi integralmente le spese in ragione delle osservazioni rese in ordine alla presente procedura di verifica e al limitato rilievo finanziario della gestione [sulla possibilità di disporre in tal senso, cfr. Sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n. 10 del 17.1.2008, cit.]. Chiede che si provveda nello stesso senso anche nell'ipotesi in cui, prima dell'udienza dibattimentale, l'agente regolarizzi la documentazione; b) nell'ipotesi che gli adempimenti non vengano eseguiti, chiede di dichiarare la irregolarità dei conti e, in ogni caso, di compensare integralmente le spese sempre in ragione delle osservazioni rese in ordine alla presente procedura di verifica e al limitato rilievo finanziario della gestione [sulla possibilità di disporre in tal senso, cfr. Sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n. 10 del 17.1.2008, cit.]]"

All'udienza di discussione il p.m. si è riportato agli scritti depositati.

L'avvocato Fiorella si è riportato alle conclusioni formulate.

La causa è passata, quindi, in decisione.

MOTIVAZIONE

Il collegio, alla stregua delle definitive risultanze istruttorie emerse a seguito del dibattimento, nonché al fine di orientare condotte future improntandole a crismi di legittimità e di virtuosità gestionale e in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione (*ex multis*, sent. n. 79/2017, n. 3/2019 e n. 12/2020), ritiene che, in sostanziale

accoglimento dei motivi evidenziati dal magistrato relatore, occorra pervenire ad una pronuncia di irregolarità della gestione in esame.

In proposito, il collegio ritiene di fondamentale importanza rilevare che l'esistenza della gestione di spese c.d. "economali", per acquisti di beni di modesta o limitata entità economica che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui *ratio* va individuata nell'esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali, il ricorso all'ordinario procedimento di spesa pubblica costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa.

Tanto, nel rispetto dei principi fondamentali applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti pubblici non economici, contenuti nella legge di contabilità di Stato, approvata con r.d. n. 2440/1923, e nel relativo Regolamento, approvato con r.d. n. 827/1924 - in particolare l'art. 270 di procedimentalizzazione articolato in quattro fasi - oggetto di successive revisioni; per la disciplina riguardante gli enti locali, invece, cfr. artt. 182 e ss. del T.U.E.L).

In altri termini, le spese economali rivestono carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito di una programmazione generale (cfr. sez. giur. Veneto, sent. n. 214/2016), e ciò in ragione del fatto che la programmazione delle spese ne garantisce una maggiore efficienza economica, oltre ad essere, non di rado, resa obbligatoria dalle norme sulle procedure di evidenza pubblica

tendenzialmente volte a soddisfare esigenze di maggiore economicità della spesa, che potrebbe essere meglio garantita sulla base di ordinarie procedure concorrenziali.

Rientrano, dunque, nel novero delle spese economali esclusivamente quelle caratterizzate dall'indefettibile caratteristica della non programmabilità, imprevedibilità, improcrastinabilità; requisiti che impongono, *a fortiori*, una disciplina di maggior rigore.

Alla stregua dei vigenti principi contabili - e al pari di ogni altro agente contabile (cfr., in diritto, comb. disp. artt. 74 e ss. del R.D. 18/11/1923, n. 2440, legge sulla contabilità dello Stato, e 20 e ss. del relativo Regolamento, approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827, soprattutto in tema di giurisdizione artt. 178, 194, 610 e 612; art. 44 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; in giurisprudenza, C. cost. n. 89/2017; C. conti, Sez. giur. Veneto, n. 6/2017 e n. 214/2016; questa Sezione n. 3/2019) - l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione ed è tenuto a dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con gli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni, vale a dire tassativamente previsti nel relativo regolamento di contabilità e/o economale, senza alcuna possibilità di distrazione o sviamento dei fondi disponibili, in disparte da ogni valutazione operata sull'utilità delle spese effettuate per l'ente pubblico.

Tanto premesso, in generale, con riferimento al punto 1 della relazione del magistrato istruttore, e proseguendo nel merito della fattispecie in esame ripercorrendo la corrispondente parte in fatto cui si

rinvia *per relationem* (v. punto 2 della relazione, pagg. 2 e ss., e parte narrativa della sentenza), all'esito della verifica del documento contabile emergono, in particolare, alcuni fatti gestionali riguardanti la "*Irregolarità compilatoria*".

Appare senz'altro condivisibile quanto rilevato in sede istruttoria relativamente alla contabilizzazione degli esborsi ed alla formazione del conto giudiziale che hanno comportato una concentrazione di registrazione di tutte le spese sostenute nel corso delle dodici mensilità nella mensilità di novembre, anziché per mese e per singola categoria. Come già precisato in sede istruttoria, tale prassi non è legittima, poiché pur quando non si proceda con un'anticipazione, ma con un rimborso, è evidente, e va qui ribadita, la necessità che quest'ultimo vada comunque effettuato tempestivamente (e coerentemente riportato sul conto giudiziale), pena il venir meno di quelle esigenze di correttezza, indispensabili per giustificare il ricorso al fondo economale.

Tanto, sullo sfondo le argomentazioni difensive articolate dal contabile che richiamano le conclusioni dello stesso magistrato relatore il quale ha riconosciuto come detta circostanza non abbia comunque generato ammanchi.

Parimenti irregolare risulta la "*Mancata autorizzazione delle spese*" (v. punto 3 della relazione, come riportato in narrativa) con riferimento a tutti i movimenti di spesa esaminati. Le evidenze processuali dimostrano che tutte le spese finanziate con la cassa economale racchiuse nei mov. da 1 a 46 - eccezion fatta, quindi, per le spese di cui ai mov. 4 e 16 che risultano non autorizzate - riportano l'autorizzazione

di un soggetto terzo (il Direttore di Dipartimento) non certo incaricato della relativa gestione e non rivestente la qualifica di agente contabile.

La procedura di spesa utilizzata è stata impostata su richieste di rimborso di acquisti effettuati autonomamente dai dipendenti, in situazioni di asserita necessità. Queste richieste sono indirizzate direttamente, ma erroneamente, al direttore del Dipartimento, anziché all'economo, senza alcuna previa autorizzazione del competente organo.

La prassi seguita comporta, quindi, che il vaglio riservato all'agente contabile, laddove eseguito, risulterebbe "posposto" ed effettuato solo al momento della liquidazione e del concreto pagamento avvenuto in sede di rimborso, trasformandosi in una sostanziale "approvazione" di attività già compiuta piuttosto che in un provvedimento di natura tipicamente ampliativa ed autorizzatoria.

Per quanto, invece, concerne la contestata "*Confusione di esercizi*" (cfr. punto 4 della relazione istruttoria, sintetizzata in parte narrativa) appaiono non condivisibili le difese svolte dall'economo secondo cui la l'iscrizione nel conto giudiziale delle spese interessate non poteva che avvenire nel 2019, sebbene riferite all'esercizio annuale precedente, momento in cui l'avente diritto ne ha chiesto il rimborso rendendone, così edotto l'economo fino ad allora ignaro.

A tal fine non vanno trascurati, infatti, i principi e postulati contabili di formazione del bilancio statale, validi per tutte le amministrazioni pubbliche, vale a dire di annualità, di integrità, di universalità, di pareggio e di competenza finanziaria. Criteri in base ai quali le entrate e le spese debbono riferirsi ad impegni contabili assunti

nell'anno solare e il cui pagamento deve avvenire entro la fine del medesimo anno, trattandosi di gestione contabile che deve chiudere in pareggio non essendo ammissibile la formazione di alcun residuo di gestione, attivo o passivo che sia (analogamente ribaditi dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dei loro organismi, in conformità ai principi contabili, siano essi generali o postulati di bilancio o applicati - P.C.E.L. 2009 - emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali; artt. 154 e 162 e ss. t.u.e.l., e contenuti negli allegati ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio di cui al d. lgs. n. 118 del 2011).

Tali principi escludono che possa assumere rilievo alcuno, nel caso in esame, l'elemento diacronico o l'eventuale sfasamento cronologico della fase c.d. "di fatto" dell'erogazione concreta della spesa sostenuta rispetto alle connesse regolazioni contabili in genere, i cui estremi vanno riportati, tempestivamente e organicamente, nel medesimo esercizio finanziario di riferimento.

Peraltro, i pagamenti riferiti a operazioni di acquisto di materiale risalenti a precedenti esercizi hanno ormai perso ogni carattere di urgenza e di correttezza che possa giustificare il ricorso all'anticipazione del fondo economale (in termini, sentenze n. 79/2017 di questa Sezione e n. 183/2016 e n. 17/2022 Sez. giur. Veneto).

Infine, si concorda con le conclusioni cui è pervenuto il magistrato relatore - recepite dalla stessa difesa del contabile - relativamente alla censura descritta al punto *sub* 5 - "*Richieste e giustificativi contabili*" - della relazione istruttoria.

Ferme restando le ragioni dianzi precisate in termini di mancata autorizzazione prodromica delle spese da parte del contabile, per siffatti pagamenti l'esame congiunto dei rispettivi giustificativi e del coacervo degli elementi di valutazione concernenti sia l'oggetto del materiale acquistato sia l'attività svolta dagli esercizi commerciali dove hanno avuto luogo tali spese sia, infine, la coincidenza degli importi sui giustificativi con gli importi oggetto di rimborso induce il collegio a ritenere verosimilmente raggiunta la prova della inerenza delle spese sostenute rientrando, esse, nelle finalità istituzionali tipicamente richieste per curare il buon funzionamento dell'Ateneo.

In conclusione, pur prendendo atto delle controdeduzioni difensive svolte - con riferimento a presunte e/o precisate esigenze contabili - non può che ribadirsi quanto appena evidenziato.

Per le suesposte ragioni il collegio, in parziale adesione alle conclusioni rassegnate, in via subordinata, dal p.m., dichiara irregolare il conto giudiziale economale oggetto di accertamento, pur senza addebito per l'agente contabile, ai sensi dell'art. 145 del c.g.c. (Istruzione e relazione); declaratoria che preclude, in radice, la pronuncia di discarico dell'agente contabile (conforme, Sez. giur. reg. Sicilia, n. 614/2019).

La declaratoria di mera irregolarità, in assenza di condanna, giustifica il mancato addebito delle spese di giudizio all'agente contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto giudiziale n. 11277, reso dall'agente contabile Paola FIACCO e relativo alla gestione del fondo economale dell'UNIMOL - Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti - per l'esercizio finanziario 2019, depositato il 12/5/2020, nei termini di cui in motivazione e senza addebito, anche per le spese.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

(Gennaro Di Cecilia)

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

(Maurizio Stanco)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 01 luglio 2024

Il Responsabile della Segreteria

(Sig.ra Maria Grazia SECHI)

f.to digitalmente